

# Diritto Civile – 1° modulo

## La responsabilità civile

*Lezione 1°-Traccia*

*Resp. civ. extracontrattuale e resp. civ. da inadempimento*

prof. Angelo Venchiarutti  
Email: [avenchiarutti@units.it](mailto:avenchiarutti@units.it)  
Dipartimento IUSLIT  
Università degli Studi di Trieste

## La responsabilità civile extracontrattuale nel sistema

- a) Responsabilità contrattuale ed b) extracontrattuale
- Distinzione tradizionale ...
  - a) «inadempimento di una obbligazione già esistente» (art. 1218 c.c.);
  - b) «fatto illecito dannoso» (dà vita ad un'obbligazione che in detto fatto trova la propria «fonte»)
- ... sembra sfumare:
  - «zone di confine» di dubbia attribuzione (v. *supra*)
  - regole del cumolo o concorso, quando lo stesso fatto risulta lesivo sia di diritti derivanti dal contratto sia di diritti che non hanno fonte nel contratto (cfr. Cass. Sez. un. 14.5 1987, n. 4444)
  - *Cumulo o concorso* (affermato dalla ns. giurisprudenza) soluzione pratica volta ad estendere la tutela offerta al danneggiato

## La responsabilità civile

- Distinzione tra le due figure di responsabilità permane: differenze di regime giuridico:
  - Diverso regime di prescrizione: (2946 c.c.; 2947 c.c.)
  - Limite della prevedibilità ai fini del danno risarcibile (1225 c.c.);
  - Onere probatorio (1218 c.c.; art. 2043 c.c.)
  - Incapacità naturale (2046 c.c.)
  - Regole sulla solidarietà (1298 c.c.; 2056 c.c.)
  - (competenza territoriale: art. 20 c.p.c.: «*Per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio*»)
- Diversità di funzioni delle due figure di responsabilità:
  - Responsabilità contrattuale: obbligo risarcitorio sorge come specificazione di obbligo preesistente
  - Responsabilità extracontrattuale: obbligo risarcitorio è successivo al giudizio di *ingiustizia* del danno

## La responsabilità civile extracontrattuale

- Responsabilità da «*contatto sociale*»: obbligo risarcitorio può configurarsi come preesistente tra le parti anche oltre quanto espressamente dedotto in un rapporto contrattuale
  - Responsabilità sanitaria: luogo di nascita della responsabilità da contatto sociale (v. Cass. 22 gennaio 1999, n. 589);
  - .. obblighi tra le parti nella fase che precede la conclusione di un contratto: v. Cass. 17-7-2016, n. 14188, che qualifica come contrattuale la responsabilità precontrattuale - diversamente all'inquadramento della resp. precontrattuale nell'ambito extracontrattuale (v. Cass. sez. un. 27-2-2012, n. 2926);
  - .. responsabilità dell'insegnante per danno cagionato dall'alunno a stesso (Cass. 25-2-2016, n. 3695);
  - ... ed altre ipotesi
  
- Ragioni: volontà di estendere l'area della risarcibilità del danno; critiche.

# La responsabilità civile extracontrattuale

## □ Responsabilità sanitaria

- *(L. 189/2012: 1° tentativo di ricondurre resp. medico all'art. 2043, fallito per l'esplicito rifiuto dei giudici di prenderlo in considerazione)*
- L. 24/2017 «legge Gelli» - per l'art. 7:
  - la struttura sanitaria risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. (contrattualmente) delle «condotte dolose o colpose» degli esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa,
  - l'esercente la professione sanitaria risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile (salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente) (co. 3)